

E-commerce - Antitrust: sospesa vendita per pratiche ingannevoli e aggressive

21 Ottobre 2015
Francesca Russo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto nei confronti della società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti tecnologici non disponibili sul proprio sito internet, giudicando le pratiche commerciali dell'impresa ingannevoli e aggressive.

Il provvedimento cautelare dell'Autorità è stato assunto a seguito di numerose segnalazioni di consumatori, i quali lamentavano la mancata consegna dei prodotti ordinati online sul sito Techmania e le difficoltà di rimborso del prezzo pagato.

Dalle ispezioni condotte con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, afferma l'Autorità, è emerso l'annullamento di numerosi ordini, nonché una percentuale molto bassa di prodotti consegnati rispetto agli ordini ricevuti.

Quindi, tenuto conto dell'ininterrotto flusso di segnalazioni e delle attività ispettive compiute, l'Autorità ha dichiarato che il sito internet della società Techmania è idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero preso, ossia quella di effettuare acquisti di prodotti non disponibili e di pagare importi per i quali risulta particolarmente difficile il recupero in caso di mancata consegna.

La pratica in questione, secondo l'Antitrust, è in contrasto con le disposizioni previste dagli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto le condotte richiamate risultano idonee a ostacolare e a condizionare la libertà di scelta del consumatore medio. E non solo. Tale pratica è anche in contrasto con l'articolo 61 del Codice del Consumo, che prevede l'obbligo per il professionista di consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato.

Pertanto, l'Autorità ha disposto alla società Techmania la sospensione di ogni attività diretta alla vendita online di prodotti non disponibili, nonché la sospensione dell'addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell'impresa o comunque pronti per la consegna.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 ottobre 2015, n. 25641)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto nei confronti della società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti tecnologici non disponibili sul proprio sito internet, giudicando le pratiche commerciali dell'impresa ingannevoli e aggressive.

Il provvedimento cautelare dell'Autorità è stato assunto a seguito di numerose segnalazioni di consumatori, i quali lamentavano la mancata consegna dei prodotti ordinati online sul sito Techmania e le difficoltà di rimborso del prezzo pagato.

Dalle ispezioni condotte con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, afferma l'Autorità, è emerso l'annullamento di numerosi ordini, nonché una percentuale molto bassa di prodotti consegnati rispetto agli ordini ricevuti.

Quindi, tenuto conto dell'ininterrotto flusso di segnalazioni e delle attività ispettive compiute, l'Autorità ha

dichiarato che il sito internet della società Techmania è idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero preso, ossia quella di effettuare acquisti di prodotti non disponibili e di pagare importi per i quali risulta particolarmente difficile il recupero in caso di mancata consegna.

La pratica in questione, secondo l'Antitrust, è in contrasto con le disposizioni previste dagli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto le condotte richiamate risultano idonee a ostacolare e a condizionare la libertà di scelta del consumatore medio. E non solo. Tale pratica è anche in contrasto con l'articolo 61 del Codice del Consumo, che prevede l'obbligo per il professionista di consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato.

Pertanto, l'Autorità ha disposto alla società Techmania la sospensione di ogni attività diretta alla vendita online di prodotti non disponibili, nonché la sospensione dell'addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell'impresa o comunque pronti per la consegna.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 ottobre 2015, n. 25641)

TAG: *ecommerce, Pratiche commerciali scorrette, pratiche ingannevoli, Diritto dei consumatori*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.